Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 luglio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 27 LUGLIO 1953:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di L'Aquila.

(1985)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Roma.

(1986)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di Viterbo.

(1987)

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per alcuni Comuni della provincia di La Spezia.

(1988)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 527.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Biagio V. e M., in località San Biase del comune di Guardiagrele (Chieti).

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti in data 21 dicembre 1951, integrato con dichiarazione 18 giugno 1952, relativo all'erezione della parrocchia di San Biagio V e M., in località di San Biase del comune di Guardiagrele (Chieti) e viene altresì riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 39. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 528.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Agostino D. V., nel comune di Modugno (Bari).

N. 528. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 2 dicembre 1950, integrato con dichiarazione 4 dicembre 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Agostino D. V., nel comune di Modugno (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 42. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 529.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Terenzano del comune di Pozzuolo del Friuli (Udine).

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 24 agosto 1917, integrato con postilla senza data, relativo all'erezione della parrocchia di San Martino Vescovo, in frazione Terenzano del comune di Pozzuolo del Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 41. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1953, n. 530.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in frazione Dierico del comune di Paularo (Udine).

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 4 novembre 1952, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in frazione Dierico del comune di Paularo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 43. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953.

Proroga della gestione commissariale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1953, registro n. 14 Industria e commercio, foglio n. 307, col quale è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie ed è stato nominato il commissario straordinario dell'Ente nella persona del dottor Giuseppe Favia, fino al 31 marzo 1953;

Ritenuta la necessità di prorogare al 14 giugno 1953 la gestione commissariale dell'Ente in attesa della ricostituzione del Consiglio di amministrazione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 2 del decreto citato nelle premesse, viene prorogato fino al 14 giugno 1953.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Favia viene riconfermato nella carica di commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1953
Registro n. 2 *Industria e commercio, foglio n.* 251. — COSTA ALBESI

(3613)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1953.

Autorizzazione alla Società Magazzini generali della Valtellina ad istituire nuovi magazzini per il deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista l'istanza presentata dalla Società per azioni Magazzini generali della Valtellina per essere autorizzata a istituire e gestire in Morbegno, nello stabile di proprietà sito in via G. B. Martinelli n. 6 (con il completamento in corso di allestimento), un Magazzino generale per merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate;

Visto in particolare il progetto predisposto dall'ingegnere Giorgio Bianchi di Genova per il completamento di cui sopra e l'impegno, correlativamente assunto dalla predetta Società — e per essa dal suo consigliere delegato Dante Milani — di procedere ad un congruo aumento del capitale sociale, in rapporto alle necessità di gestione degli istituendi nuovi Magazzini generali di Sondrio;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio con delibera di Giunta n. 201 in data 16 maggio 1953, che propone altresì in L. 300.000 la misura della cauzione che i nuovi Magazzini generali della Valtellina sono tenuti a prestare a termini dell'art. 2 del regolamento sui Magazzini generali 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la delibera n. 58 in data 16 maggio 1953, adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio per la fissazione delle tariffe che verranno praticate dai Magazzini generali più volte citati;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Magazzini generali della Valtellina è autorizzata a istituire in Morbegno, via G. B. Martinelli n. 6, e a gestirli per la parte già completata, i nuovi Magazzini generali della Valtellina, pel deposito di merci varie, estere, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Ai depositi che saranno effettuati nei Magazzini generali come sopra autorizzati si applicano le norme regolamentari approvate nella su richiamata delibera di Giunta camerale n. 201 del 16 maggio 1953, e le tariffe approvate nella su citata delibera n. 58 adottata il 16 maggio 1953 dal Comitato provinciale dei prezzi di Sondrio.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione dovuta dalla Società per azioni Magazzini generali della Valtellina a' sensi dell'art. 2 del regio decreto 1927/126 più volte citato, è fissato in L. 300.000, da versare in titoli di Stato o garantiti dallo Stato esenti da qualsiasi vincolo, intestati alla Società predetta, e da depositarsi presso la Camera di commercio di Sondrio.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Sondrio è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 giugno 1953

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CARCATERRA

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(3624)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1953.

Determinazione dei contributi da corrispondersi al Consorzio per la zona industriale apuana, per l'anno 1953.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto consorzio, in data 1° dicembre 1952, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli Enti consorziati, nella misura dell'1 % dell'ammontare dei tributi ad essi dovuti per l'anno 1951 e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana, nella misura di un contingente di L. 1.200.000;

Visto il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1953 deliberato dal Consiglio dell'ente, nella riunione del 1° dicembre 1952, nel quale risulta inscritta nella parte ordinaria delle entrate effettive la somma di L. 8.987.310 per contributi, delle quali L. 7.787.310, riferentisi all'applicazione dell'aliquota proposta dell'1 % sui tributi dovuti agli Enti consorziati per

l'esercizio 1951 e L. 1.200.000 da corrispondersi dalle imprese ammesse ai benefici consentiti per la zona industriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1953 è stabilito in L. 1 per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1951.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà inscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1953.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1953 è stabilita in complessive L. 1.200.000.

Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito di ciascuna accertato o accertabile per l'applicazione della imposta camerale.

Roma, addì 8 luglio 1953

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

p. *Il Ministro per le finanze*
CASTELLI

(3617)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1953.

Modificazione dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, ente morale con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra, approvato con decreto Ministeriale in data 9 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 stesso mese ed anno;

Viste le deliberazioni in data 26 aprile 1953 dell'assemblea generale ordinaria dei soci ed in data 16 aprile stesso anno del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 17, 20, 24, 51 e 52 dello statuto della Cassa di risparmio di Volterra, ente morale con sede in Volterra (Pisa) sono modificati come segue:

Art. 17, comma 1°. — « Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e sono confermabili. Essi cessano dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica ».

Art. 20, dopo il quarto comma viene inserito il seguente: « Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 18 dell'art. 19 occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica ».

Art. 24. — « Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio della Toscana.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 C. C. e da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno fino all'approvazione del bilancio e sono rieleggibili.

Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive o del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del Consiglio.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro.

Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione, con la osservanza delle disposizioni vigenti ».

Art. 51, lettera *m*) « in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o contro note di pegno (Warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati o contro merci depositate in Magazzini propri o presso fiduciari legalmente costituiti, purchè di gradimento della Cassa ».

Art. 51, lettera *r*) « in operazioni di credito pignoratizio ai sensi delle leggi vigenti, con le modalità e nei limiti da determinarsi dal Consiglio di amministrazione. La somma da impiegarsi nelle sovvenzioni su pegno di cose mobili non deve eccedere il 5 % dei capitali amministrati ».

Art. 51, lettera *s*) « in ogni altro investimento consentito alle Casse di risparmio da particolari leggi e decreti ».

Art. 52, comma 5°) « Qualora, nel corso dell'operazione il valore di titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

(3651)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri e conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci per determinati atti al commissario governativo della Società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori di Luni-Sarzanello », con sede in Castelnuovo Magra.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 luglio 1953, i poteri conferiti al rag. Alberto Fortelli, commissario della Società cooperativa di produzione e lavoro « Minatori di Luni-Sarzanello », con sede in Castelnuovo Magra, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 1953, conferendogli, altresì, ai sensi di legge, i poteri dell'assemblea dei soci per procedere alla nomina del Collegio sindacale ed allo scioglimento e messa in liquidazione dell'ente stesso.

(3661)

Scioglimento della Società cooperativa agricola di Sadali con sede in Sadali

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, la Società cooperativa agricola di Sadali, con sede in Sadali, costituita con atto 5 marzo 1950, per notaio dott. Gino Mameli di Lanusei, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3662)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. .	. Lit.	624,89
1 dollaro canadese	»	629,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	. Lit.	1749,69

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo) . . .	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale) . . .	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A) . . .	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5% (1935)	36741 (nuda proprietà)	De Orchi Maria Pia fu Flaminio, minore sotto la patria potestà della madre Orlando Elisabetta fu Luigi, vedova De Orchi, dom. a Como, con usufrutto a quest'ultima	3.200 —
Id.	54978	Landi Alfonsina fu Alfonso, nubile, dom. a Mercato San Severino (Salerno)	305 —
Id.	242942	Chibbaro Adalgisa di Salvatore, dom. in Palermo, vincolata per cauzione . . .	105 —
Cons. 3,50% (1906)	780958	Scarcella Carmela di Domenico, moglie di Parisi Giovanni, dom. in Messina, vincolata per dote	2.292,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 7 maggio 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(2329)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per il conferimento di sette borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro i tumori maligni, di bandire un concorso per il conferimento di sette borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro il cancro da assegnarsi a medici chirurghi inscritti nell'albo professionale addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo dell'oncologia;

Visto l'art. 336-*b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Ministro per l'interno 31 ottobre 1937, contenente norme per la concessione di borse per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi ed il cancro, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1937, registro n. 12 Interno, foglio n. 253;

Visti i decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1949, registro n. 29 Presidenza, foglio n. 80, in data 28 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1950, registro n. 36 Presidenza, foglio n. 212, e in data 12 febbraio 1953, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 77 Presidenza, foglio n. 204, contenenti modifiche alle norme di concessione delle borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro i tumori maligni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli per il conferimento di sette borse di studio, tre per l'estero di L. 400.000 e quattro per l'Italia di L. 200.000 per addestramento di medici chirurghi nella lotta contro i tumori, di cui all'art. 336 del testo unico delle leggi sanitarie.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia, inscritti nell'albo professionale ai sensi del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, i quali siano già addetti ad istituzioni e servizi relativi alla lotta contro i tumori, o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia.

Le quattro borse di studio per l'Italia saranno assegnate ai quattro concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di voler effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato la migliore votazione in base al giudizio dell'apposita Commissione.

Le tre borse per l'estero saranno concesse a favore dei tre sanitari, che abbiano specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero, e che abbiano conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alle borse di studio medesime.

Ciascun sanitario può chiedere di concorrere contemporaneamente, nella stessa domanda, sia alle borse per l'Italia che a quelle per l'estero, tuttavia, in caso di esito favorevole, potrà usufruire di una sola di dette borse a sua scelta.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

Gli aspiranti alla concessione delle borse di studio dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta legale da L. 32, contenente l'indicazione del domicilio e la precisazione se intendono concorrere alle borse di studio per l'estero ovvero a quelle per l'Italia. Nel caso un aspirante intendesse concorrere contemporaneamente sia alle borse per l'estero sia a quelle per l'Italia dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Assieme alla domanda i concorrenti dovranno curare lo inoltro dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia e, per coloro che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile debitamente legalizzato);

f) copia del foglio matricolare, dello stato di servizio militare, e, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) certificato di iscrizione nell'albo professionale;

h) ~~tutti quei titoli accademici, scientifici e di carriera~~, atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della oncologia (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie);

i) un elenco in sei esemplari di tutti i documenti e titoli summenzionati.

I documenti devono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti, i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile in qualità di medici chirurghi presso una Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'Amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi;

b) se ha già fruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli Uffici Postali e ferroviari.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La Commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) da un direttore di uno dei tre istituti per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori, esistenti in Milano, Roma e Napoli;

d) da un docente universitario particolarmente competente nella materia;

e) da un rappresentante della Lega Italiana per la lotta contro i tumori;

f) dal capo della divisione tecnica per la lotta contro i tumori maligni presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

g) da un funzionario di gruppo *A*, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei, un istituto italiano o estero di riconosciuta importanza, specializzato nel campo dei tumori maligni, o che svolga attività scientifica nel campo della oncologia.

I candidati vincitori di borse di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione delle borse di studio dovranno dare dimostrazione di conoscere la lingua delle nazioni

dove intendono recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesca e spagnola.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvederà alla assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze.

A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'istituto attestante il periodo di frequenza e la assiduità del sanitario.

Art. 5.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare una anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dell'interessato.

Art. 6.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del prefetto della Provincia, in cui trovasi l'istituto frequentato, o a mezzo delle autorità consolari, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 7.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissario la prova di essersi recati nella sede prescelta, entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1953
Reg. n. 79 Presidenza, foglio n. 228. — FERRARI

(3584)

Norme relative alla concessione di borse di studio per tirocinio di addestramento nella lotta contro la tubercolosi

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1951, concernente la composizione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio per il tirocinio di perfezionamento nella lotta contro la tubercolosi, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 46 Presidenza, foglio n. 8;

Vista la propria ordinanza in data 12 dicembre 1952, con la quale è stato disposto il trasferimento alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario delle Divisioni IV, V, VII, VIII e IX ed il servizio schermografico attualmente dipendenti dalla Direzione generale dei servizi medici, e tali Divisioni raggruppate in un unico servizio che assume la denominazione di Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale;

Considerato che il suddetto Ufficio centrale ha tra le sue attribuzioni quelle di organizzare la lotta antitubercolare e la concessione di borse di studio e corsi di perfezionamento nella tubercolosi;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice per il conferimento delle borse di studio sopra citate sostituendo, tra i membri della Commissione, con il direttore capo dell'Ufficio centrale per i servizi di medicina sociale il direttore capo dei Servizi medici, e richiedendo per il segretario un funzionario di gruppo *A* in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica di grado anche inferiore al 7°;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

A modifica del decreto commissariale in data 20 gennaio 1951 di cui alle premesse, la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio per tirocinio di perfezionamento nella lotta contro la tubercolosi, è composta come segue:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) dal direttore capo dell'Ufficio centrale dei servizi di medicina sociale presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

c) dal capo della Divisione tecnica per la lotta contro la tubercolosi, presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) da un professore universitario di tisiologia;

e) da un professore universitario d'igiene;

f) da un funzionario di gruppo *A* in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in qualità di segretario.

I candidati vincitori di borse di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione delle borse di studio dovranno dare dimostrazione di conoscere la lingua delle nazioni dove intendono recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvederà all'assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 giugno 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1953
Registro n. 79 Presidenza, foglio n. 239. — FERRARI

(3585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e successive modificazioni;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale avranno luogo nei giorni 10, 11 e 12 dicembre 1953 presso il Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige (Trento) e la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta (Aosta), nonchè presso le seguenti Prefetture della Repubblica:

Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Torino, Udine, Venezia e Verona.

L'attuazione del presente decreto è demandata al Commissario del Governo per la Regione Trentino Alto Adige, al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai prefetti delle Province sopra indicate.

Roma, addì 21 luglio 1953

Il Ministro: FANFANI

(3696)

PREFETTURA DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 4982 del 30 gennaio 1952 col quale fu indetto pubblico concorso a numero nove posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia;

Visto il decreto n. 20454/2-10509 del 25 luglio 1952 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con cui fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati al concorso per posti di veterinario condotto per le sedi di: Broni-Campospinoso Albaredo-Casanova Lonati-Mezzanino-Barbianello-Cigognola-Pietra de' Giorgi-Redavalle (servizio consorziato); Certosa di Pavia-San Genesio ed Uniti (servizio consorziato); Gambolò (condotta unica); Marcignago-Battuda-Trivolzio-Torre d'Isola-Vellezzo Bellini (servizio consorziato); Mortara (condotta unica); Robbio (condotta unica); Sartirana Lomellina-Breme-Valle Lomellina (servizio consorziato); Zavattarello-Fortunago-Romagnese (servizio consorziato); Zinasco-Sommo-Villanova d'Ardenghi-Mezzana Rabattone (servizio consorziato):

1. Corazza Lino punti 55,278
2. Brusati Vincenzo » 55,083
3. Saviotti Giovanni » 54,900
4. Gobba Mario » 53,720
5. Cervio Pietro » 52,916
6. Griffini Gaetano » 52,848
7. Ridella Antonio » 52,789
8. Ruggeri Luigi » 51,202
9. Ruminelli Alfio » 51,049
10. Carini Fortunato » 50,851
11. Santi Giovanni » 49,889
12. Orlandi Aldo » 49,502
13. Rossi Oliviero » 49,065
14. Mazzoleni Mario » 48,894
15. Fellegara Franco » 48,812
16. Quaroni Guido » 48,731
17. Baldi Oreste » 48,570
18. Gatti Pietro » 48,031
19. Visconti Giovanni » 47,913
20. Mainardi Aldo » 47,882
21. Zamperini Mameli » 47,715
22. Sfondrini Giovanni » 47,680
23. Galli Giovanni » 47,345
24. Poli Antonio » 46,943
25. Spreafico Carlo » 46,381
26. Dezza Angelo » 46,217
27. Mirabelli Alessandro » 45,849
28. Tarenzi Luigi » 45,705
29. Manelli Luigi » 45,267
30. Genta Giovanni » 45,041
31. Grisotti Bruno punti 44,945
32. Calderari Alessandro » 44,925
33. Ghida Franco » 44,820
34. Rosasco Pietro » 44,209
35. Carrera Angelo » 43,659
36. Cuzzoni Camillo » 43,597
37. Quaranta Francesco » 42,828
38. Denna Angelo » 42,731
39. Amiotti Giuseppe » 42,368
40. Medri Bruno » 42,186
41. Goggi Luigi » 42,103
42. Antonini Angelo » 41,978
43. Comuzio Manlio » 41,800
44. Gallanti Giuseppe » 41,088
45. Bordogna Albino » 40,502
46. Mazzoleni Renato » 40,226
47. Alberti Attilio » 39,425
48. Mazzocchi Stefano » 38,657
49. De Bonis Cleto » 37,429

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 12 giugno 1953

Il prefetto: FLORES

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio odierno decreto n. 24837, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti a nove posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1951;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 45 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella sunnominata graduatoria, sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per il posto di veterinario condotto a fianco di ciascuno indicato:

1) Corazza Lino: consorzio di Broni;
2) Brusati Vincenzo: consorzio di Sartirana Lomellina;
3) Saviotti Giovanni consorzio di Zinasco;
4) Gobba Mario: comune di Gambolò (condotta unica);
5) Cervio Pietro: comune di Mortara (condotta unica);
6) Griffini Gaetano: consorsio di Certosa di Pavia;
7) Ridella Antonio: consorzio di Zavatterello;
8) Ruggeri Luigi: consorzio di Marcignago;
9) Ruminelli Alfio: comune di Robbio (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Pavia, addì 12 giugno 1953

Il prefetto: FLORES

(3568)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.